

Avv. Deo Nero
Avv. V. Tavilla



TRIBUNALE DI PALMI

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI REVOCA DI SEQUESTRO PREVENTIVO E RESTITUZIONE DI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti

gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

• 
per l'ipotizzato reato di cui agli artt. 4 comma 4 bis legge 13.12.1989, n. 401


Letta

l'istanza, presentata nell'interesse di , di dissequestro e restituzione dei beni sequestrati con verbale del 27.8.2013

visto

il parere contrario del pubblico ministero;

rilevato

- che la Difesa ha documentato che tra l'odierna indagata e la Uniqgroup Limited (società di nazionalità maltese e munita di licenza per l'esercizio di attività di gioco) è stato stipulato un contratto di istituzione e stabilimento in Italia, in virtù del quale la  è stata incaricata di elaborare e trasmettere dati su eventi sportivi dal potenziale avventore alla suddetta società maltese, che svolge in ambito comunitario attività di bookmaker, regolarmente autorizzata;
- che tra l'altro pende davanti al TAR del Lazio un ricorso tra la citata UNIQQROUP LDT contro l'Agenzia delle Dogane, l'AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze contro esclusione della predetta società- ritenuta illegittima- dalla procedura di affidamento in concessione dell'esercizio di giochi pubblici attraverso rete fisica, di cui al bando del 31.07.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- che, indipendentemente dal merito della vicenda amministrativa, non può non rilevarsi che, in aderenza alla normativa europea, la Suprema Corte di Cassazione statuisce che "non integra il reato ex art 4 L. n. 401/1989 l'attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi operata in Italia per conto di società quotata avente sede in altro stato membro ed ivi esercitante legittimamente la propria attività, ma che non ha o non avrebbe potuto partecipare alla gara per le concessioni in Italia" (vds Cassa pen sez III, 27.04.2007, n. 25170).
- che, ancora, sulla stessa linea, così si esprime il Supremo Collegio con pronuncia della Sez. 3 n.28413 del 10/07/2012:



TRIBUNALE DI PALMI
Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari

foglio nr. 2

"Non integra il reato di cui all'art. 4 della l. n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero (nella specie la "Stanley International Betting Ltd") cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE. (In motivazione la Corte ha disapplicato la disciplina di cui all'art. 4 cit. a seguito della sentenza della Corte di giustizia CE)";

P. Q. M.

Revoca il sequestro e dispone la restituzione delle cose sequestrate a

manda

alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, in particolare per la comunicazione all'avente diritto ed al custode.

Così deciso in Palmi il 25.9.2013

TRIBUNALE DI PALMI
UFFICIO DELLA CANCELLERIA
del 25 SET, 2013

[Handwritten signature]
M. GR. BARRA CUBANO